

Prot 1807

DEC 12-03-2020

**AGGIORNAMENTI COVID-19**

<urp@comune.isoladelliri.fr.it>, <comune@comune.montesangiovannicampano.fr.it>, Monte San Giovanni Campano  
 <sindaco@comune.montesangiovannicampano.fr.it>, Monte San Giovanni Campano  
 <michele.ciardi@aeronautica.difesa.it>, Paliano <montesanti.serena@gmail.com>, Patrica  
 <robertopigliacelli1965@gamil.com>, Piedimonte San Germano <donatellamassaro@yahoo.it>,  
 <protocollo@comune.pofi.fr.it>, Posta Fibreno <ferryantonio@libero.it>, Sgurgola  
 <consigliere.feini@comune.sgurgola.fr.it>, Sora, Vicatvi, Villa Santa Lucia  
 Cc: diacetti@ancilazio.it, derighi@ancilazio.it, presidente@ancilazio.it  
 Data: 12 marzo 2020 alle 10.14  
 Oggetto: AGGIORNAMENTI COVID-19

AI SINDACI DEI COMUNI DEL LAZIO  
 AI PRESIDENTI DI CONSIGLIO COMUNALE  
 LORO SEDE

Carissimi,

In allegato, per vostra conoscenza, troverete copia del DPCM 11 marzo 2020, l'appello dei Sindaci a rimanere in casa e una utile infografica per avere sott'occhio quelle che sono le attività consentite e quali no.

Vi ricordiamo ancora una volta che tutte le informazioni in oggetto sono reperibili sul sito di ANCI Lazio che rimane costantemente aggiornato per fornire ad amministratori e cittadini una informazione precisa, puntuale e SEMPRE controllata.

Cordialmente

Il Presidente  
 Riccardo Varone

La Segreteria  
 Patrizia Musso



Via dei Prefetti n° 41 - 00186 Roma  
 Tel. 0668808441 - Fax 0668903460  
 email: [segreteria@ancilazio.it](mailto:segreteria@ancilazio.it)  
[www.ancilazio.it](http://www.ancilazio.it)

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i

Si informa che i dati personali trattati sono raccolti per le sole finalità legate all'organizzazione e all'erogazione dei servizi svolti da Anci Lazio di cui all'art. 4 dello statuto, per conto dei comuni soci che con Delibera di Consiglio o di Giunta hanno voluto aderire all'Associazione. Il titolare del trattamento è Anci Lazio. I dati personali forniti per l'iscrizione saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento presso la sede di Anci Lazio (Via dei Prefetti 41, Roma), non verranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsto dal diritto nazionale e dall'Unione Europea. I dati saranno trattati da solo personale autorizzato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la limitazione che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 del GDPR). L'apposita istanza all'autorità è presentata contattando il titolare e il Responsabile della protezione dei dati personali ai recapiti presenti sul sito istituzionale al seguente link: [www.ancilazio.it](http://www.ancilazio.it).

Il contenuto di questa e-mail e degli allegati è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail, in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vi preghiamo di non divulgarla e di avvertirci immediatamente per telefono o fax.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

## ART. 1

### *(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- 6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

## ART. 2

### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 MAR. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Handwritten signature of Giuseppe Conte, the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Handwritten signature of Roberto Speranza, the Minister of Health.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 1

## **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 2

## **Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attività delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attività connesse

## **COVID-19, L'appello dei Sindaci del Lazio: "RESTATE A CASA".**

L' 11 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un nuovo DPCM che fornisce indicazioni e restrizioni che riguardano i nostri Comuni. E per dare un segnale ancora più forte affinché tutti seguano in maniera seria e scrupolosa le nuove misure, i Sindaci del Lazio rivolgono, nuovamente, un appello congiunto ad ogni cittadino e cittadina.

Fermo restando quanto già comunicato in precedenza elenchiamo di seguito, insieme alla raccomandazione di restare a casa e non uscire se non per necessità improrogabili, le nuove disposizioni nazionali:

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali purché sia garantito l'accesso alle sole predette attività ( allegato 1 del DPCM reperibile sul sito Anci Lazio e sul sito istituzionale del comune);

- Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ( Bar, Pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza interpersonale di un metro.

- Sono sospese le attività ambulatoriali (sia in regime di SSN che in intramoenia) presso i presidi ospedalieri pubblici ad eccezione di quelle prenotate con codice di priorità Urgente (U), Breve (B) nonché quelle di dialisi, oncologia e i controlli di chirurgia post operatori.

- Resta garantita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro;



- sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti; restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

- in ordine all'attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, la dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le suddette disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Insieme possiamo farcela.

Noi Sindaci, restiamo a Vostra disposizione fino alla fine di questa emergenza.

E continueremo a informarvi.

S  
O  
S  
P  
E  
S  
I



**Negozi al dettaglio e di vicinato**  
**Media e grande distribuzione**  
**Centri commerciali, Mercati**  
**Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**  
**Ambulatori, parrucchieri, barbieri, estetisti**  
**Centri benessere, scuole di ballo, sale giochi**  
**Sale scommesse, bingo, discoteche**  
**Musei, luoghi culturali e manifestazioni**  
**Eventi e competizioni sportive**  
**Cerimonie civili e religiose**

**Supermercati e generi alimentari**  
**Consegne a domicilio di pasti**  
**Edicole, tabaccai, PC ed elettronica**  
**Farmacie e parafarmacie**  
**Servizi bancari, finanziari, assicurativi**  
**Filiera agricola, zootecnica, agro alimentare**  
**Trasporti essenziali, benzinai, aree di servizio**  
**Pubbliche Amministrazioni in smart working**  
**Ferramenta, termoidraulica, illuminazione**  
**Profumeria, ottica, Igiene casa e persona**  
**Lavanderie, edilizia, meccanici, idraulici**  
**Pompe funebri**



A  
P  
E  
R  
T  
I

**EVITA GLI  
ASSEMBRAMENTI**

**MANTIENI  
LA DISTANZA**

**SE HAI  
FEBBRE  
RESTA A CASA**

**LAVORA  
DA CASA  
SE PUOI**